

## CAMERA DEI DEPUTATI

VI Commissione (Finanze)

3 novembre 2011

### **ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. (Atto n. 406).**

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (Atto n. 406);

rilevato come il provvedimento legislativo persegua nel suo complesso l'obiettivo, pienamente condivisibile, di rendere uniforme nei confronti degli intermediari finanziari la disciplina sulle modalità di redazione del bilancio e di altri documenti contabili, di allineare la disciplina degli istituti di pagamento a quella vigente per gli istituti di moneta elettronica sotto il profilo contabile, nonché di rafforzare i poteri di vigilanza attribuiti in materia alla Banca d'Italia;

sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di tener conto, sotto il profilo regolatorio e di vigilanza, del rilevante elemento di novità costituito dal proliferare, in prospettiva, di operatori «ibridi», che svolgono sia attività di prestazione di servizi di pagamento in senso stretto sia altre attività imprenditoriali, tra le quali la concessione di credito attraverso l'emissione o la gestione di carte di credito;

evidenziato, in dettaglio, come le disposizioni di cui all'articolo 4 dello schema di decreto rafforzino gli strumenti prudenziali per i predetti istituti di pagamento «ibridi», in particolare laddove: attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di imporre la costituzione di società *ad hoc* per la sola prestazione di servizi di pagamento, qualora lo svolgimento di altre attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento; estendono ai soggetti responsabili dei patrimoni destinati, che i predetti istituti «ibridi» devono costituire, i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; estendono agli istituti di pagamento l'applicazione dell'apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di partecipazione al capitale sociale; prevedono che le somme di denaro dei clienti siano iscritte in poste del passivo dei conti di pagamento utilizzabili dagli istituti solo per la prestazione dei servizi di pagamento;

rilevato altresì come il provvedimento, snellisca, al contempo, il quadro normativo applicabile agli istituti di pagamento cosiddetti «puri» (che cioè non svolgono altre attività oltre a quelle di prestazione di servizi di pagamento), in particolare per quanto riguarda la disciplina della gestione delle crisi aziendali recata dal TUB;

evidenziato come le norme di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto introducano nell'ordinamento una deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n 1781/2006, in materia di obblighi di identificazione nel caso di trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante, nonché di verifica e registrazione di tali dati, la quale appare necessaria per non ostacolare le attuali procedure di incasso relative ai servizi MAV, Ri.Ba e ai bollettini postali;

rilevato come l'estensione del ruolo degli operatori dei servizi di pagamento costituisca un elemento, certamente positivo, di modernizzazione, che può consentire di migliorare il tasso di concorrenza del settore finanziario nazionale, ma che deve al tempo stesso coniugarsi con l'esigenza di assicurare un'adeguata tutela pubblicistica dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori;

sottolineato come alcune lacune della disciplina comunitaria impediscano l'applicazione omogenea in tutti gli Stati membri della normativa in materia di servizi di pagamento;

rilevata, a tale proposito, l'esigenza di procedere quanto prima al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/110/CE, recante la revisione della disciplina sugli istituti di moneta elettronica, in considerazione del fatto che tale intervento legislativo rappresenta un tassello importante per definire maggiormente il quadro normativo applicabile agli operatori dei servizi di pagamento;

evidenziato come il settore dei servizi di pagamento costituisca uno degli snodi essenziali per ridurre l'utilizzo del contante nelle transazioni commerciali, consentendo in tal modo una riduzione dei costi di sistema derivanti dall'uso del contante stesso e favorendo una maggiore tracciabilità dei flussi finanziari;

richiamata l'esigenza di operare una continua manutenzione della disciplina in materia di servizi di pagamento, in considerazione della continua evoluzione tecnologica che sta rapidamente innovando il settore, incidendo sulle abitudini di pagamento dei consumatori e sulle modalità di gestione dei flussi finanziari delle imprese,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, la quale include, qualora ne sussistano i presupposti, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare (SIM) tra i soggetti obbligati a redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali, valuti il Governo se la predetta previsione concernente le SIM risulti congruente con i poteri

di integrazione e correzione conferiti al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), relativamente alla disciplina degli istituti di pagamento;

*b)* con riferimento al titolo dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivederne la formulazione, atteso che nessun articolo dello schema interviene direttamente sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di promuovere, in tutte le opportune sedi europee, il completamento della disciplina europea sui servizi di pagamento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui soggetti che operano su base transfrontaliera;

*d)* valuti inoltre il Governo l'opportunità di chiarire definitivamente le concrete modalità di adempimento degli obblighi di antiriciclaggio cui sono sottoposti, in forza del decreto legislativo n. 231 del 2007, gli agenti di pagamento comunitari operanti in Italia, con particolare riferimento alle modalità di registrazione delle operazioni ed alle modalità di segnalazione delle operazioni sospette;

*e)* valuti altresì il Governo l'opportunità di assumere, nelle competenti sedi europee, iniziative volte a circoscrivere l'ambito delle attività attualmente esentate dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare per quanto riguarda le operazioni di pagamento connesse all'acquisto di beni e servizi digitali effettuati dagli operatori informatici o di telecomunicazione, al fine di evitare che tali esenzioni possano pregiudicare l'efficacia della predetta normativa, creando zone non regolate nelle quali possano proliferare distorsioni o fenomeni nocivi per la tutela dei diritti dei consumatori;

*f)* valuti il Governo, in una prospettiva più generale, l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative utili a favorire una riduzione dei costi per l'utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante, al fine di allineare il Paese alle migliori pratiche riscontrabili a livello europeo.